



IL RETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;
- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, numero 168;
- VISTO** lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 2012, numero 781, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, numero 153;
- VISTO** il Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 660;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999, sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196;
- VISTA** la Legge 15 aprile 2004, numero 106;
- VISTO** il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, ed in particolare l'articolo 42, che ha stabilito tra l'altro, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per la assunzione nel pubblico impiego previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, che contiene "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché la delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario*", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 29 luglio 2011, n. 336, sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 12 giugno 2012, n. 159, con il quale i predetti settori concorsuali sono stati parzialmente modificati;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale i settori concorsuali sono stati ulteriormente rideterminati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 24 maggio 2011, numero 242, che individua e definisce i "*Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*",
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2011, numero 243, che individua e definisce i "*Criteri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*";



- VISTO** il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, numero 963, relativo alla *“Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, numero 344, che individua e definisce i *“Criteri per la disciplina, da parte degli atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso della abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 2 maggio 2011, numero 236 con il quale sono state individuate *“Le tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, numero 240”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232, con il quale è stato emanato il *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- CONSIDERATO** che, l’articolo 4, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 49, recante la *“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”*, dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;
- VISTA** la lettera c-bis del medesimo comma 2 dell’articolo 4 del predetto decreto legislativo, introdotta dall’articolo 1, comma 347, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), la quale prevede che *“in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili”*;
- VISTO** l’articolo 1, comma 348, della predetta Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale, per l’attuazione del predetto comma 347, individua risorse nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del Decreto Legge del 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 27 dicembre 2004, n. 307;
- VISTO** il Decreto Ministeriale dell’8 giugno 2015, n. 335, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2015, recante *“Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2015”*, ed in particolare l’articolo 10, che destina 5 milioni di euro al reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del predetto articolo 1, comma 348, della Legge n. 190 del 2014, sulla base delle modalità definite con Decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- CONSIDERATO** che con Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2015, n.924, recante il *“Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)”*, a valere sulle risorse stanziare



dall'articolo 1, comma 348, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono state assegnate "...alle Università statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, di cui all'articolo 24, comma 3. Lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n.240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 58.625,00 annui...";

ATTESO che, in particolare, **per l'anno 2015, con il predetto Decreto sono state assegnate alla Università degli Studi del Sannio le risorse per la stipula di un contratto a tempo determinato di ricercatore di tipo b);**

VISTO l'articolo 2 del predetto Decreto Ministeriale, il quale prevede che le procedure per l'attribuzione del predetto contratto sono "...riservate a candidati che abbiano usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente, di:

- a) contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- b) contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;
- d) borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398;
- e) analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri...";

CONSIDERATO che, l'articolo 1, comma 247, della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ha previsto che al fine "...di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiana a livello internazionale, il Fondo di finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca...";

CONSIDERATO che con Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78, recante il "Piano straordinario 2016 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010", a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 247, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), sono state assegnate "...alle Istituzioni Universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate Istituzioni, specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n.240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a € 58.625,00 annui...";

ATTESO che, in particolare, **per l'anno 2016, con il predetto Decreto sono state assegnate alla Università degli Studi del Sannio le risorse per la stipula di cinque contratti a tempo determinato di ricercatore di tipo b);**

VISTO l'articolo 2 del predetto Decreto Ministeriale il quale prevede che:

- ciascuna "...istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3,



*lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 **da effettuarsi entro il mese di novembre 2016...***”;

- la “...quota parte di risorse assegnate e non utilizzate secondo quanto previsto dal comma 1:
 - a) per l’anno 2016 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell’Istituzione universitaria interessata;
 - b) a decorrere dall’anno 2017 non viene consolidata all’Istituzione universitaria interessata e viene riassegnata, a valere sul fondo di finanziamento ordinario, per una somma equivalente al massimo a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo progressivamente l’ordine di cui alla tabella 1...”.
- nel “...caso in cui i ricercatori di cui al comma 1, avendo conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e all’esito della positiva valutazione di cui all’articolo 24, comma 5, della citata legge n.240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia le risorse attribuite vengono utilizzate dall’Ateneo come cofinanziamento del costo di tale posizione...”;
- diversamente, “...le risorse che si rendono disponibili al termine del contratto sono utilizzate dalla stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuarsi entro sei mesi dalla relativa cessazione, pena l’applicazione di quanto previsto al comma 2, lettera b)...”.

CONSIDERATO

che in sede di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, la Legge 25 febbraio 2016, n. 21 ha aggiunto, all’articolo 1, il comma 10-octies il quale prevede, tra l’altro, che ai fini dell’ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli “...assegni di ricerca, di cui all’articolo 22 della citata Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all’articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449...”;

VISTA

la nota del 15 marzo 2016, con la quale il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca nel comunicare le “Disposizioni in tema di reclutamento - ANNO 2016” ha segnalato, tra l’altro che:

- relativamente “...alle risorse per il “Piano straordinario ricercatori di tipo b)”, a prescindere dalla situazione degli indicatori di bilancio degli atenei, l’assunzione come ricercatore di tipo b) di un candidato già ricercatore di tipo a) in servizio presso l’ateneo sarà contabilizzata dal Ministero come assunzione integralmente a carico del budget Punti Organico dello stesso Piano straordinario...”;
- conseguentemente, “...nell’anno 2017, si procederà alla restituzione dell’intero budget resosi disponibile a seguito della cessazione del candidato in qualità di ricercatore di tipo a”;
- l’assunzione “... di tali ricercatori a valere sulle risorse del piano straordinario contribuisce ai fini della verifica del conteggio di 1 ricercatore di tipo b) assunto ogni 2 assunzioni di Professore di I fascia...”;

VISTO

il Decreto Rettoriale del 16 novembre 2012, n. 1197, con il quale è stato emanato il “**Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**”;

VISTO

l’articolo 7, commi 1 e 6, del “**Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24**



della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, come innanzi richiamato, il quale prevede che:

- ai “...sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera j), dello Statuto e fatto salvo lo specifico iter procedurale previsto e disciplinato dall’articolo 6 del Regolamento, il Consiglio di Dipartimento approva, sentiti i Consigli di Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, le proposte di attivazione delle procedure di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, nel rispetto di procedure e modalità definite dal regolamento...”;
- ai “...sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 3, lettera k), e dell’articolo 34, comma 3, lettera o), dello Statuto, la proposta di attivazione della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico...”;

VISTA

la deliberazione assunta nella seduta del 12 settembre 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta dell’8 settembre 2016, ha, tra l’altro, autorizzato:

- l’utilizzo dei “**Contratti**” assegnati pari a n. 1 contratto per l’anno 2015 nell’ambito del “**Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)**”, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2010, n. 924 e n. 5 contratti per l’anno 2016 nell’ambito del “**Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipo b)**”, ai sensi del decreto Ministeriale del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78, per la copertura di numero sei posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l’assegnazione dei complessivi numero 6 contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disponibili nell’ambito del “**Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)**”, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2010, n. 924 e n. 5 contratti per l’anno 2016 nell’ambito del “**Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipo b)**”, ai sensi del decreto Ministeriale del decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78 **per gli anni 2015 e 2016** nel modo seguente:
 - n. 2 contratti al Dipartimento di Ingegneria;
 - n. 2 contratti al Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi;
 - n. 2 contratti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie;
- l’attivazione di **sei** procedure di valutazione comparativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b), per le esigenze e secondo le indicazioni che verranno definite dai Consigli del Dipartimento di Ingegneria, del Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi e del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, nella prima seduta utile e nel rispetto nelle modalità previste e disciplinate dal “**Regolamento di ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**”, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, numero 1197;
- il Rettore ad adottare tutti i provvedimenti connessi e conseguenti mediante il ricorso alle procedure di urgenza previste e disciplinate dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, qualora il rispetto dei tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di utilizzo delle risorse



destinate al reclutamento di personale non consenta di seguire l'iter procedurale ordinario;

VISTA

la nota del 23 settembre 2016, numero di protocollo 945, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 26 settembre 2016 con il numero progressivo 10359, con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria ha trasmesso il Decreto Direttoriale del 23 settembre 2016, numero 155, parzialmente modificato con Decreto Direttoriale del 27 settembre 2016, n.161;

CONSIDERATO

che, per motivi di necessità e urgenza, con il predetto Decreto Direttoriale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria ha approvato, previo parere favorevole espresso dai “...*Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria* ...”, la proposta di copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Settore Concorsuale **09/E3 “Elettronica”**, Settore Scientifico-Disciplinare **ING-INF/01 “Elettronica”** mediante l’attivazione di una procedura di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in conformità a quanto già deliberato dal medesimo Consiglio nella seduta del 22 settembre 2016, indicando tutti gli elementi necessari alla sua indizione;

CONSIDERATO

che la attivazione della procedura di valutazione comparativa ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, come deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella predetta seduta è stata già autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 settembre 2016, con la deliberazione innanzi richiamata;

CONSIDERATO

che, ai fini della attivazione della procedura di valutazione comparative innanzi specificata, verranno utilizzate le risorse assegnate alla Università degli Studi del Sannio nell’ambito del “**Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)**”, ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2010, n. 924 e del “**Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipo b)**”, ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78;

VISTE

le sentenze del 4 marzo 2013, n. 1270, e del 4 novembre 2013, n. 5284, con le quali la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito il “...*principio che, tra le cause ostative alla partecipazione alle procedure per la instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo, con la Università, nelle fattispecie previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve essere compreso anche il rapporto di coniugio, in quanto è irragionevole che tra le cause di incompatibilità vi sia il rapporto di affinità, ma non il rapporto di coniugio, che è presupposto indispensabile della affinità...*”;

ATTESE,

la necessità e l’urgenza di provvedere all’indizione della suddetta procedura, al fine di rispettare i termini previsti per l’utilizzo delle risorse assegnate;

CONSIDERATO

che, al momento, non sono previste sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

VISTO

il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2016 a carattere “autorizzatorio”, composto dal “budget economico” e dal “budget degli investimenti”, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2015;

ACCERTATA,

la disponibilità del “budget di costo”,



DECRETA

Articolo 1 Procedura di selezione

E' indetta, presso la Università degli Studi del Sannio, la procedura di selezione per la copertura di **un posto di ricercatore a tempo determinato**, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (*contratto "senior"*), per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:

CODICE CONCORSO: 9/2016

Settore Concorsuale	09/E3 "Elettronica"
Settore Scientifico-Disciplinare	ING-INF/01 "Elettronica"
Struttura richiedente	Dipartimento di Ingegneria
Sede di Servizio	Dipartimento di Ingegneria
Dipartimento di afferenza	Dipartimento di Ingegneria
Regime di impegno	tempo pieno
Durata	tre anni
Competenze linguistiche	lingua inglese
Numero massimo di pubblicazioni oggetto di valutazione	25
Esigenze e compiti di didattica	<p><i>Attività "...didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti con riferimento alle discipline del SSD ING/INF-01 "ELETTRONICA". Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica con riferimento alle discipline dell'Elettronica, dell'Optoelettronica, della Fotonica e della Sensoristica, erogate in Corsi di Studio attivati presso l'Università degli Studi del Sannio. L'attività di didattica, nell'ambito della programmazione didattica del Dipartimento, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di esercitazioni ed attività teorico-pratiche, la assistenza agli esami, il tutoraggio di laureandi e dottorandi di ricerca e gli eventuali incarichi di insegnamento assegnati quali compito istituzionale ed aggiuntivo, secondo le disposizioni di legge..."</i></p> <p><i>La "...attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti richiede un impegno pari a 350 ore annue..."</i></p> <p><i>In particolare, l'impegno orario annuo "...da riservare allo svolgimento di didattica frontale è pari a 48 ore..."</i></p>
Esigenze e compiti di ricerca	<p><i>Attività "...di "...ricerca e con riferimento alle discipline del SSD ING/INF-01 "ELETTRONICA". Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca nell'ambito dell'Elettronica, dell'Optoelettronica, della Fotonica e della Sensoristica. In particolare si occuperà della progettazione, realizzazione e sperimentazione di sensori e sistemi di sensori in fibra ottica per</i></p>



applicazioni industriali e della progettazione, realizzazione e sperimentazione di dispositivi fotonici innovativi per applicazioni alla sensoristica. E' richiesta pertanto una comprovata esperienza di ricerca nei suddetti ambiti...".

Articolo 2

Requisiti soggettivi per la ammissione alla procedura

1. Alla procedura di selezione di cui all' articolo 1 del presente bando di concorso possono partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso dei seguenti titoli:

a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero del diploma di specializzazione medica, limitatamente ai settori concorsuali e ai settori scientifico disciplinari interessati.

La procedura di selezione è riservata a coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

a) coloro che hanno usufruito di un "Contratto Junior", ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 ovvero di analogo contratto in istituzioni universitarie straniere;

b) coloro che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1999, n. 449, e successive modifiche e integrazioni, ovvero di analoghi assegni in istituzioni universitarie straniere; ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) coloro che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di borse di studio post-dottorato, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 settembre 1989, n. 398, ovvero di analoghe borse in istituzioni universitarie straniere;

d) coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Ai fini del raggiungimento dei tre anni previsti per la partecipazione alla presente procedura di selezione è possibile cumulare i periodi di attività che rientrano nelle predette tipologie, anche non consecutivi, purchè non sovrapposti tra loro.

Ai fini della verifica della analogia di contratti stipulati, di borse di studio fruite o di assegni conferiti da istituzioni universitarie straniere si fa espresso rinvio al Decreto Ministeriale 2 maggio 2011, numero 236, relativo alla "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, numero 240" e successive modifiche ed integrazioni.

2. Non possono partecipare alla procedura comparativa di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di coniugio, oppure di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Non possono partecipare alla procedura di selezione:

a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

b) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;

c) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente scarso rendimento;

d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;



- e) coloro che sono stati già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario, ancorché cessati dal servizio;
 - f) coloro che hanno instaurato rapporti anche con altre istituzioni universitarie italiane statali, non statali o telematiche nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nella qualità di titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che nella qualità di ricercatori a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della medesima Legge, per un periodo che, sommato alla durata del contratto per il quale è stata attivata la procedura di valutazione comparativa, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240", come richiamato nelle premesse.
4. I requisiti di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
 5. La Università degli Studi del Sannio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.
 6. In materia di diritti e doveri, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari in servizio di ruolo presso le istituzioni universitarie.

Articolo 3 **Domande di ammissione alla procedura**

1. Le domande di partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente bando di concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema all'uopo predisposto (Allegato 1), devono pervenire, a pena di esclusione, entro le **ore 12.00 del giorno 9 novembre 2016**.
2. Le domande devono essere indirizzate al **Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori", Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento**.
3. Sul plico devono essere riportate tutte le indicazioni relative al nome e al cognome del mittente, alla procedura comparativa alla quale si intende partecipare, con la specificazione del Settore Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare, e la seguente dicitura: "**BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – SETTORE CONCORSUALE -----**", **SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE -----**". **DIPARTIMENTO DI _____ . CODICE CONCORSO -/2016**".
4. Le domande devono pervenire entro il termine di scadenza previsto dal comma 1 del presente articolo:
 - a) mediante consegna a mano al personale in servizio presso la Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori" della Università degli Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "Ex Convento di San Vittorino", sito in Via Tenente Pellegrini, 82100 Benevento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 - b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere espresso;
 - c) mediante un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, con il seguente oggetto: "**BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – SETTORE CONCORSUALE -----**", **SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE -----**". **DIPARTIMENTO DI _____ . CODICE CONCORSO -/2016**", fermo restando che:
 - in questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale ed essere allegati al messaggio di posta elettronica in versione informatica. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti.
 - per l'invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare, a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente "PDF" e "TIFF";



- nel caso di invio mediante Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di ritorno viene trasmessa automaticamente dal relativo gestore;
 - nel caso in cui il candidato scelga, per la trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, la modalità di cui alla presente lettera, non deve rivolgersi alla Amministrazione per verificare la ricezione del messaggio, né è tenuto a inviare la domanda su supporto cartaceo;
 - la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a **30 "megabite"**;
 - qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con una prima "e-mail", la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, precisando che gli allegati o parte di essi saranno inviati, con successive "e-mail", entro lo stesso termine stabilito per la presentazione della domanda.
5. Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, la domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere presentata separatamente dal plico, che deve, invece, contenere tutta la documentazione allegata alla domanda.
 6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettera b) fa fede, ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, esclusivamente il **timbro apposto dall'Ufficio Archivio e Protocollo della Università degli Studi del Sannio**, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "Palazzo San Domenico", sito in Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento.
 7. Saranno escluse dalla procedura di selezione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito per la loro ricezione.
 8. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione il candidato deve allegare, secondo le modalità previste dal presente bando di concorso, la seguente documentazione:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale e del codice fiscale;
 - b) il "curriculum vitae e professionale", nel quale debbono essere specificamente indicate tutte le attività svolte, con particolare riguardo a quelle didattiche e scientifiche;
 - c) i titoli culturali, professionali e di servizio eventualmente posseduti;
 - d) le pubblicazioni;
 - e) l'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
 9. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente bando di concorso, che deve essere redatta utilizzando lo schema all'uopo predisposto (Allegato 1), il candidato deve dichiarare:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) la propria cittadinanza;
 - d) il possesso della idoneità fisica all'impiego;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 - f) le eventuali condanne penali per reati commessi ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche e integrazioni;
 - g) gli eventuali procedimenti e/o processi penali pendenti;
 - h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche e integrazioni, ovvero le cause di risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, e successive modifiche e integrazioni;



- i) di non avere un rapporto di coniugio, oppure di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240;
 - j) di non essere professore di prima o di seconda fascia o ricercatore universitario assunto a tempo indeterminato, né di esserlo già stato, ancorché cessato dal servizio;
 - k) di non aver istaurato rapporti anche con altre istituzioni universitarie italiane statali, non statali o telematiche nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nella qualità di titolare di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che nella qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della medesima Legge, per un periodo che, sommato alla durata del contratto per il quale è stata attivata la procedura di valutazione comparativa, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, del *"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240"*, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, numero 1197;
 - l) il recapito dove potranno essere inviate le comunicazioni relative alla procedura, impegnandosi a rendere nota, tempestivamente, ogni eventuale sua variazione allo stesso indirizzo al quale è stata trasmessa la domanda di partecipazione alla procedura, fermo restando che la Università degli Studi del Sannio non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della sua variazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici ad essa non imputabili o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - m) la iscrizione nelle liste del comune di appartenenza ovvero l'eventuale motivo della cancellazione dalle medesime liste, nel caso in cui sia cittadino italiano;
 - n) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nel caso in cui sia cittadino italiano di sesso maschile;
 - o) l'adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso in cui sia cittadino straniero;
 - p) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
 - q) il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente bando.
10. La domanda di ammissione alla procedura deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta dal candidato.
 11. Il *"curriculum vitae e professionale"* e i titoli culturali, professionali e di servizio possono essere presentati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, utilizzando lo schema all'uopo predisposto (Allegato 2).
 12. I candidati possono presentare pubblicazioni e lavori in originale o in copia, purché corredati, in questa ultima ipotesi, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa secondo lo schema all'uopo predisposto (Allegato 3), con la quale essi sono tenuti ad attestare, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, la conformità all'originale della copia prodotta.
 13. I candidati devono fornire tutte le indicazioni relative all'autore, al titolo, al luogo e alla data della pubblicazione o del lavoro presentato.
 14. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni e i lavori per i quali sia stato perfezionato, entro il termine di scadenza fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, il deposito legale nelle forme previste dal Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106, e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252.



15. Il deposito legale deve essere certificato con idonea documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa ovvero deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato sotto la propria responsabilità utilizzando il modulo all'uopo predisposto (Allegato 3).
16. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
17. Copie delle pubblicazioni e dei lavori inviati per posta o consegnati a mano dovranno essere trasmesse o consegnate anche su supporto informatico.
18. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia .
19. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva.
20. La esclusione dalla procedura può essere disposta, in qualsiasi momento, con Decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 4

Commissione Giudicatrice e criteri di valutazione

1. La Commissione Giudicatrice verrà costituita secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del **"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240"**, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197, e sarà nominata con Decreto del Rettore, su designazione del Consiglio del Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura di selezione.
2. Il Decreto Rettorale con il quale viene nominata la Commissione Giudicatrice deve essere affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo del Dipartimento interessato e pubblicato sul Sito Web di Ateneo.
3. Eventuali istanze di riconsiliazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.
4. La procedura oggetto del presente bando di concorso prevede:
 - a) la valutazione preliminare dei *"curricula vitae e professionali"* presentati dai candidati, dei titoli culturali, professionali e di servizio da essi eventualmente posseduti e della loro produzione scientifica;
 - b) la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni;
 - c) una prova orale diretta ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso, che viene svolta contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.
5. La Commissione Giudicatrice, nella prima seduta, individua e definisce i criteri di valutazione dei *"curricula vitae e professionali"*, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243, nonché i criteri di valutazione della discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati e della contestuale prova orale diretta ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera.
6. Nella prima fase, la Commissione Giudicatrice:
 - a) verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti per la ammissione alla procedura di selezione;
 - b) procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo un motivato e analitico giudizio sul *"curriculum vitae e professionale"*, sui titoli e sulla produzione scientifica di ogni candidato, ivi compresa la tesi di dottorato o la tesi del titolo equivalente;
 - c) ammette alla fase successiva della procedura di selezione i candidati comparativamente più meritevoli, in una misura compresa tra il dieci e il venti per cento del loro numero



complessivo e comunque in numero non inferiore a sei, fermo restando che i candidati sono tutti ammessi alla seconda fase della procedura di selezione, qualora il loro numero complessivo sia pari o inferiore a sei.

7. L'esito della valutazione preliminare viene reso noto mediante affissione di apposito avviso all'Albo di Ateneo e all'Albo del Dipartimento interessato e la sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.
8. Nella seconda fase, la Commissione Giudicatrice:
 - a) invita i candidati che hanno superato la prima fase della procedura di selezione a illustrare e a discutere, in seduta pubblica, i titoli posseduti e la loro produzione scientifica;
 - b) contestualmente accerta, mediante lo svolgimento di una prova orale che si conclude con un giudizio di idoneità, che i candidati abbiano una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso;
 - c) attribuisce un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e ad ogni pubblicazione presentata dai candidati ammessi alla seconda fase della procedura di selezione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 25 maggio 2011, n. 243.

La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale si svolgeranno, contestualmente, il giorno 25 novembre 2016, alle ore 10.30 in poi, presso il Dipartimento di Ingegneria, Palazzo Bosco Lucarelli, sito in Benevento al Corso Garibaldi, n. 107, Codice di Avviamento Postale: 82100.

Pertanto i candidati sono invitati a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo all'uopo stabiliti, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale, fatta salva diversa comunicazione della Università degli Studi del Sannio, che sarà inviata solo ai candidati che, all'esito della prima fase, non risultino ammessi alla fase successiva, e notificata esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando di concorso.

La pubblicazione della data fissata per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e per lo svolgimento della prova orale ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

9. La mancata presentazione di un candidato alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ed alla contestuale prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla procedura di selezione.
10. Il candidato che venga giudicato non idoneo nella prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso è escluso dalla procedura di selezione.
11. Al termine dei lavori, la Commissione Giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati con le modalità previste dal presente articolo, redige la graduatoria finale di merito di tutti i candidati ammessi alla seconda fase della procedura di valutazione comparativa e che hanno superato la prova orale con un giudizio di idoneità.
12. La Commissione Giudicatrice deve concludere i suoi lavori entro i quattro mesi successivi alla data del Decreto Rettorale con il quale la Commissione stessa è stata nominata.
13. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole sedute della Commissione Giudicatrice, sono trasmessi al Rettore, che li approva con proprio Decreto, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 13 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240", emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197.
14. Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa deve essere trasmesso al Dipartimento che ha richiesto la sua attivazione.
15. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il reclutamento del ricercatore a tempo determinato propone la chiamata del candidato che risulta vincitore della procedura di selezione.



16. La proposta di chiamata deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Articolo 5

Stipula del contratto di lavoro

1. Il candidato che risulta vincitore della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e che è stato chiamato secondo le procedure e le modalità definite dall'articolo 4 del presente bando di concorso, è invitato a stipulare un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del "*Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240*".
2. Per la validità del contratto di cui al comma 1 del presente articolo è richiesta "*ad substantiam*" la forma scritta.
3. Il contratto deve contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) alla sua tipologia;
 - b) al regime di impegno a tempo pieno;
 - c) ai compiti che il ricercatore a tempo determinato deve svolgere, con specifico riguardo alle attività di ricerca, alle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e al numero complessivo di ore che deve dedicare alla didattica frontale;
 - d) alla data di inizio e alla data di scadenza del rapporto di lavoro;
 - e) al trattamento economico, annuo lordo omnicomprensivo che, come stabilito dai Decreti Ministeriali del 10 dicembre 2015, n. 924 e del 18 febbraio 2016, n. 78, è pari al 120% del trattamento economico iniziale spettante al ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno;
 - f) alla sede di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
 - g) al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare nei quali il ricercatore a tempo determinato è stato inquadrato.

Articolo 6

Restituzione dei titoli

1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto Rettorale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di selezione, la Unità Organizzativa "*Docenti e Ricercatori*" provvede a restituire ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta i documenti originali allegati alla domanda, ad eccezione del caso in cui sia in corso un contenzioso.
2. I documenti dovranno essere ritirati dall'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui la comma 1 del presente articolo.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la Università degli Studi del Sannio non è più responsabile della conservazione e della restituzione dei documenti.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e dal Regolamento di Ateneo che disciplina la materia.
2. Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente all'espletamento della procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando di concorso e alla eventuale costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
3. Il trattamento dei dati verrà comunque effettuato nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo



del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato.

4. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che la eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca dovrà comunque garantire il rispetto dell'anonimato.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio.
6. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 7 ed 8 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra i quali il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Articolo 8 Copertura Finanziaria

1. Ai fini della copertura del **posto di ricercatore a tempo determinato**, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (*contratto "senior"*), per le esigenze del Settore Concorsuale **09/E3 "Elettronica"**, Settore Scientifico-Disciplinare **ING-INF/01 "Elettronica"**, proposta dal **Dipartimento di Ingegneria** ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 settembre 2016, verranno utilizzate le risorse assegnate alla Università degli Studi del Sannio nell'ambito del "**Piano reclutamento di ricercatori di tipo b)**", ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2010, n. 924 e del "**Piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipo b)**", ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78.
2. Gli oneri stipendiali derivanti dal reclutamento del **ricercatore a tempo determinato** innanzi specificato gravano sul "*budget di costo*", mediante la imputazione dei relativi importi alle corrispondenti Voci COAN del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2016, come di seguito specificate:
 - a) CA.04.43.08.04.01, denominata "*Ricercatori a Tempo Determinato*";
 - b) CA.04.43.08.04.02, denominata "*Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo determinato*";
 - c) CA.04.43.08.04.03, denominata "*Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato*".

Articolo 9 Norme finali e di rinvio

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa **Iolanda MANICATORI**, Responsabile della Unità Organizzativa "*Docenti e Ricercatori*", che potrà essere contattata al seguente recapito telefonico: 0824/305044-305061, al seguente numero di fax: 0824/23648 o al seguente indirizzo di posta elettronica: **iolanda.manicatori@unisannio.it**
2. Il presente bando, affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascuno Dipartimento, è pubblicato sui Siti Web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e della Unione Europea, nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo ed il relativo Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel "**Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240**", emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197, e consultabile sul Sito Web di Ateneo al seguente indirizzo: <http://www.unisannio.it/ateneo/pdf/regolamenti/reg-60.pdf>.



Articolo 10

Il presente Decreto Rettorale sarà sottoposto all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle prossime sedute utili, per la prescritta ratifica.

Benevento, 10 ottobre 2016

**F.TO IL RETTORE
Professore Filippo de ROSSI**

Unità Organizzativa: Docenti e Ricercatori
Responsabile: Dott.ssa Iolanda Manicadori
Telefono: +39.0824.30.50.44 – iolanda.manicadori@unisannio.it
Istruttoria curata da: Dott.ssa Angela IEBBA
0824/30.50.61 – angela.iebba@unisannio.it
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it

Università degli Studi del Sannio
Ex Convento San Vittorino", Via Tenente Pellegrini - 82100 Benevento (Italy) - Fax:
+39.0824.23648
Codice Fiscale – Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620
Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Filiale di Benevento
IBAN: IT83R0542404297000000000466
BIC (Swift): BPBAIT3B